MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 1945, N. 154, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 19

Aumento della superficie della zona di espansione

Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei moli e per gli scopi di cui all'art. 17 sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune deve comprovare che, nel determinare le zone indicate all'art. 3, lettera d), della presente legge, si e' tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio. Qualora la domanda di autorizzazione sia presentata dopo l'approvazione del piano, il Comune deve sottoporre all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui all'art. 17 - secondo comma - anche la variante necessaria per l'aumento della superficie delle zone di cui al suddetto art. 3, lettera, d). A tale variante si applica 1° art. 10 comma secondo, della presente legge.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1952, non più in vigore dal 7 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Capo	II — Attuazione dei piani di ricostruzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-decreto-legislativo-1-marzo-1945-n-154-sui-piani-di/art-19-aumento-della-superficie-della-zona-di-espansione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it